

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Provincia di Siena

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto dell'affidamento**
- Art. 2 – Requisiti**
- Art. 3 – Richiamo alle leggi**
- Art. 4 – Durata della concessione**
- Art. 5 – Atti successivi alla scadenza contrattuale**
- Art. 6 – Divieti**
- Art. 7 – Tariffe**
- Art. 8 – Corrispettivo per la gestione del Servizio**
- Art. 9 – Cauzione**
- Art. 10 – Organizzazione del Servizio**
- Art. 11 – Sportello al pubblico**
- Art. 12 – Sicurezza sul luogo di lavoro**
- Art. 13 – Responsabilità ed oneri della ditta concessionaria**
- Art. 14 – Spese contrattuali e varie**
- Art. 15 – Prestazioni aggiuntive**
- Art. 16 – Riservatezza e Segreto d’Ufficio**
- Art. 17 – Controlli e verifiche**
- Art. 18 – Risoluzione del contratto**
- Art. 19 – Penali**
- Art. 20 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 21 – Esecuzione d’ufficio**
- Art. 22 – Controversie**
- Art. 23 – Norme finali**

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.

La gestione del servizio è affidata in concessione ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Il Concessionario subentra al Comune di Castelnuovo Berardenga in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e dal D.Lgs 446/97 e ss. mm. e ii. e dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della concessione.

Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato, oltre che a tutte le norme vigenti che trovano applicazione.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 2 – REQUISITI

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della Provincia e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, c.1, del D.Lgs. 446/97, per la categoria prevista all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000 n. 289, con un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa vigente per la classe dell'Amministrazione (a tal fine si specifica che al 31 dicembre 2016 i residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga erano 9.073).

L'intervenuta mancanza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dalla gestione del servizio.

I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.

ART. 3 RICHIAMO ALLE LEGGI

Il gestore del servizio è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato e dei suoi allegati e documenti collegati, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni disciplinate dal D.lgs. 15/11/1993, n. 507, e da tutte le sue modifiche ed integrazioni, ovvero dalla normativa disciplinante l'oggetto vigente in ogni momento dell'affidamento.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, il Concessionario è altresì tenuto all'osservanza delle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vigenti.

L'affidamento e la gestione del servizio sono regolati, tra le altre, dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e s.m.i.;
- D. L. 22 ottobre 2016 n. 193 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- Regolamento I.C.P. e D.P.A.;
- Regolamento dei contratti;

- Normativa vigente relativa alle entrate oggetto dell'affidamento ed alle attività ad esse connesse e correlate;
- L. 27 luglio 2000, n. 212;
- D.M. Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01.01.2018, salvo eventuali necessità di proroga tecnica per il completamento delle procedure di gara, al 31.12.2022 eventualmente rinnovabili sino al 31/12/2027 alle medesime condizioni contrattuali convenute e previa valutazione positiva del servizio svolto.

Alla scadenza naturale la concessione decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta, o revoca, o messa in mora da parte del Comune.

La concessione si riterrà decaduta di diritto qualora nel corso della sua durata fossero emanate norme di legge che abrogino l'oggetto della concessione.

Analogamente la concessione si intenderà decaduta di diritto, allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggono all'Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.

In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della decadenza anticipata della concessione.

Il Concessionario avrà l'obbligo, comunque, di assicurare il completamento di tutte le fasi procedurali del servizio affidato per atti emessi durante il periodo di propria concessione.

ART. 5 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti successivamente alla scadenza dell'affidamento.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario deve, entro 15 giorni:

- trasferire al Comune, ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale, direttamente al soggetto subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza del presente affidamento e comunque ogni dato, notizia e documento che l'affidatario non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge;
- trasferire al Comune o, su richiesta dell'Amministrazione comunale, direttamente al soggetto subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegando il subentrante stesso, ove il caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 6 – DIVIETI

Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e deve, pertanto, essere svolto con continuità senza interruzioni.

È nulla la cessione del contratto a terzi. È fatto espresso divieto di sub concessione.

E' vietato sia il subappalto sia la cessione del contratto e dei rapporti da questo derivanti.

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 ed alle altre disposizioni riportate dal D.lgs. 50/2016 esclusivamente per il servizio di sportello al contribuente, previa acquisizione di autorizzazione dell'Ente. Viene altresì ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti, che deve ordinariamente essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale, ovvero da soggetti da questi formalmente incaricati.

ART. 7 - TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati dal Comune, salvo conferme.

Nessun diritto o maggiorazione è dovuta al Concessionario oltre a quanto previsto dalle tariffe stesse e dalla normativa, fatti salvi i puri rimborsi per spese di notifica e per i servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente e da questi richiesti, quali l'emissione di preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio. I diritti supplementari di urgenza, festivo e notturno saranno dovuti nella misura indicata dalla normativa vigente.

ART. 8 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE

Per la concessione del servizio il Concessionario presenterà mensilmente puntuale rendicontazione degli incassi registrati e dettagliati per tipologia di entrata (pubblicità, affissioni, incassi per arretrati ecc.), entro il giorno dieci del mese successivo. Nell'ambito di tali rendicontazioni e richieste dovranno essere indicati i diritti supplementari i urgenza, festivo e notturno di cui all'articolo 22, comma 9 del D. Lgs. 507/1993, la cui quota del 70% sarà riconosciuta allo stesso Concessionario.

Una copia delle rendicontazioni presentate dovrà essere trattenuta presso il locale ufficio del Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Per le riscossioni il Comune metterà a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016 come modificato dal D.L. 50/2017, un conto corrente postale dedicato, la cui consultazione sarà garantita al Concessionario attraverso la fornitura di uno specifico profilo di accesso.

Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti per gli accertamenti non pagati dell'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti, si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale.

Le spese/diritti/competenze relative alle procedure esecutive, ivi comprese le spese postali di spedizione degli atti, sono a carico del Concessionario.

Entro il giorno dieci del mese successivo il Concessionario provvede ad inviare al Comune la fattura, nelle forme di legge, per il pagamento dell'aggio dovuto.

Nella contabilizzazione e determinazione dell'aggio relativa all'ultimo mese dell'anno solare si effettuerà la verifica del raggiungimento del minimo garantito e nel caso di importo non raggiunto negli incassi a favore del Comune di Castelnuovo Berardenga, al netto dell'aggio dovuto, il Comune effettuerà il conguaglio con l'aggio dovuto ed il concessionario, in caso di incipienza, provvederà al versamento del dovuto entro il 20 del mese successivo.

In caso di tardivo versamento l'Ente applicherà al Concessionario un'indennità di mora sulle somme tardivamente versate pari al tasso legale di interesse.

Nell'ipotesi di mancato o parziale versamento l'Ente potrà procedere all'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva e alla risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento danni con spese a carico del Concessionario.

Qualora intervenissero modifiche normative tali da rendere necessario variare le clausole contrattuali di cui al presente articolo, si provvederà a rinegoziare tali clausole a discrezione dell'Amministrazione e senza oneri aggiuntivi per la stessa.

ART. 9 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità e con le caratteristiche stabilite dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Tale garanzia dovrà avere durata pari a quella della concessione.

La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto, copia della stessa sarà allegata al contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Castelnuovo Berardenga.

L'importo suddetto è ridotto al 50%, nei casi in cui il Concessionario sia in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per i servizi oggetto della gara, rilasciata da organismi di certificazione idoneamente accreditati.

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, nonché in caso di mancato adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato.

In tal caso, la reintegrazione della garanzia stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dall'affidamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.

La garanzia definitiva viene restituita o svincolata al termine dell'affidamento solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato a qualsiasi titolo.

Il Concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri di qualsiasi natura, per il personale o per altre fattispecie, che si dovessero verificare durante il periodo di concessione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di conferire al/ai dipendente/i ,al/ai collaboratore/i del Concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della legge n. 296 del 27.12.2006.

Il Concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina "di funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Il Concessionario si obbliga a garantire l'accesso, a semplice richiesta, a tutti gli atti inerenti la concessione di cui trattasi.

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:

1. Gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. **(COMMA OGGETTO DI OFFERTA)**.

2. Fornire al Comune, gratuitamente, su supporto informatico, le banche dati di cui al punto 1 entro il 15 gennaio di ogni anno successivo a quello oggetto di affidamento. E' fatto, in ogni caso, obbligo al Concessionario presentare entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello oggetto di affidamento, un rendiconto annuale dell'attività. Tale rendiconto dovrà contenere l'esatta indicazione delle seguenti informazioni di dettaglio, per ciascuna tipologia di tributo:

- a. dati identificativi del contribuente;
- b. importo versato (distinto per imposta);
- c. sanzioni amministrative;
- d. interessi di mora;
- e. spese addebitate, anno di competenza, causale, tipologia di pagamento.

Qualora il formato delle banche dati non ne permettesse la consultazione e/o l'uso da parte del Comune è fatto obbligo fornirle in un formato acquisibile/aperto, ovvero fornire il software per la consultazione.

3. Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.

Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica e/o per fornire la risposta all'utente.

4. Trasferire all'Ente locale, almeno due mesi prima della scadenza della concessione, l'archivio dei contribuenti, la documentazione relativa alla localizzazione degli impianti esistenti sul territorio nonché il loro stato di conservazione, e ogni dato, notizia o documento che sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

5. Procedere ad una riconoscione dei mezzi pubblicitari. Tale operazione dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e dovrà prevedere una relazione conclusiva sull'attività svolta e la predisposizione di un elenco contenente gli elementi minimi identificativi del soggetto (nominativo ed indirizzo) e dell'oggetto dell'imposta (ubicazione, dimensioni, tariffe...).

6. Ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse tempestivamente, per conoscenza, anche al Comune, al massimo in sede di rendicontazione.

7. Resistere in sede di contenzioso, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini delle norme vigenti, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.

8. Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti.

9. Effettuare la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni. **(COMMA OGGETTO DI OFFERTA)**

10. Fornire gratuitamente al Comune di Castelnuovo Berardenga o ai soggetti da esso patrocinati tutti i servizi oggetto della presente convenzione.

11. Eseguire il servizio affissioni e pubblicità con la massima puntualità, regolarità e decoro, tanto nel centro quanto nelle altre zone.

12. A non prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale e' concessa.

13. A mantenere costantemente aggiornata la situazione della pubblicità permanente, con tutte le indicazioni necessarie e richieste.

14. A segnalare immediatamente al Comune di Castelnuovo Berardenga tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e Dlgs. 196/2003 (riservatezza dati) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri e di tutti i suoi allegati e collegati, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni regolano il processo tributario e da tutte le norme che interverranno a modifica o integrazione.

Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ed, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.

ART. 11 – SPORTELLO AL PUBBLICO

Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell’ambito del territorio comunale un recapito di facile accesso e munito di apparecchio telefonico, che dovrà essere tenuto aperto al pubblico quotidianamente per almeno quattro ore nei giorni feriali. **(COMMA OGGETTO DI OFFERTA)**
Dovrà comunque essere garantita la reperibilità giornaliera dalle 8 alle 19.

All'esterno, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta “Ufficio comunale per la Pubblicità e le pubbliche affissioni” o simile.

All'interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

ART. 12 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Tutte le attività di cui al presente affidamento devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. A tal fine il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii, e di tutte le altre norme applicabili.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Società concessionaria assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

La Ditta concessionaria ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.

Gli addetti al servizio dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi a criteri di correttezza sia all'interno dell'Azienda sia nei rapporti con l'utenza.

La Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

Nessun obbligo graverà sul Comune per il personale assunto o incarico dalla Società concessionaria, anche successivamente alla cessazione del rapporto.

Sono a carico della Società concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese le spese contrattuali.

La Società concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la Società concessionaria ed il personale addetto al servizio, e alcun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale a qualsiasi ragione o titolo. Tale clausola dovrà essere chiaramente indicata nei rapporti contrattuali col personale.

La Società concessionaria deve gestire in nome e per conto del Comune il contenzioso relativo a ricorsi presentati dai contribuenti con riferimento ad avvisi di pagamento ed atti prodotti e notificati dalla Ditta concessionaria medesima nella esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del Concessionario, nonché la cessione del contratto a terzi che è nulla di diritto, fatto salvo solo per i casi espressamente previsti al presente Capitolato in merito a specifici processi.

Il Concessionario è tenuto a:

- a) ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal competente Ministero in attuazione del d.lgs. 507/93 e ss.mm. e ii.
- b) comunicare al Comune concedente, per ciascun anno della durata della conduzione del suddetto servizio, la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della Provincia e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, c.1, del D.Lgs. 446/97;
- c) emettere preavvisi di scadenza con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni all'inizio di ogni esercizio senza oneri a carico dei contribuenti.

Competono inoltre al Concessionario le attribuzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93, nonché la comunicazione del funzionario responsabile alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono a totale carico del Concessionario le spese di cui all'articolo "Spese contrattuali e varie".

ART. 14- SPESE CONTRATTUALI E VARIE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria, s'intendono a carico del Concessionario.

Il presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme applicabili all'oggetto dell'affidamento, il regolamento comunale, e in quanto applicabili, quelle previste dalla vigente normativa sulle autonomie locali.

ART. 15- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali, sia di natura tributaria che extratributaria.

ART. 16- RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli sono coperti dal segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 nr. 112 e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgare a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della affidamento.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

ART. 17- CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, il Comune contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero se le giustificazioni non risultassero valide, a parere del Comune, il Responsabile dei Servizi Economico - Finanziari irrogherà con atto motivato la penalità previste dal successivo articolo "Penali", fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.

ART. 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

1. nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
2. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
3. fallimento o concordato preventivo;
4. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente o incaricato;
5. per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
6. nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
7. quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
8. mancato versamento dell'eventuale conguaglio;
9. mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
10. mancato allestimento della sede provvisoria e/o definitiva.

La decadenza dall'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.

Il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 19- PENALI

Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo "Esecuzione d'ufficio", l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare penali al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini per i trasferimenti di cui all'articolo 5 del presente capitolato, potrà essere applicata una penale di 100,00 euro per giorno di ritardo, fino a Euro 5.000,00;
- b) mancata attuazione della costante manutenzione e della sostituzione degli impianti ammalorati o pericolanti, potrà essere applicata una penale fino ad euro 1.000,00;

c) constatata negligenza nell'esecuzione del servizio e/o di violazione degli obblighi di legge o di regolamento, potrà essere applicata una penale fino ad euro 1.500,00

Per l'applicazione della penale, l'Amministrazione comunale, avuta conoscenza del verificarsi di uno o più degli inadempimenti innanzi descritti, provvede, entro 5 giorni, tramite comunicazione scritta, alla contestazione, alla eventuale intimazione all'adempimento e all'acquisizione di informazioni in contraddittorio, da rendere al Comune entro 3 giorni.

L'Amministrazione comunale provvede con raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, alla comminazione della penale.

Il Concessionario provvede al pagamento entro 5 giorni. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento nei termini, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per un importo equivalente alle penali comminate e non pagate. Il Concessionario dovrà provvedere, poi, al reintegro della cauzione secondo le modalità di cui all'art. 9.

ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore garantisce il rispetto dell'art.3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare comunica al Comune:

- prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso.

Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche invia non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche;

- ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro sette (7) giorni dalla modifica stessa.

La mancata comunicazione di tali informazioni da parte del concessionario comporta la nullità assoluta del contratto in oggetto.

Il concessionario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle commesse oggetto della presente dichiarazione a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC e al quale occorre fare riferimento per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura è indicato in oggetto. Tale codice dovrà pertanto essere utilizzato in tutti i contratti tra il fornitore e le imprese che effettuano sub forniture o servizi inerenti la presente commessa.

ART. 21– ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune di Castelnuovo Berardenga avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolo e del conseguente contratto è quello di Siena.

ART. 23 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D.Lgs n. 507/93, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del D.M. Finanze del 26.04.94, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto il Comune di Castelnuovo Berardenga avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.